

Statuto dell'Associazione per la difesa di Opicina

Articolo 1:

E' costituita una Associazione Civile, apartitica, morale, culturale, senza scopo di lucro ed a tempo indeterminato denominata "Associazione per la difesa di Opicina" con sede in Opicina (Trieste).

Articolo 2:

L'Associazione ha per scopo la difesa e la promozione della comunità di Opicina, Banne e Conconello, cioè della sua popolazione di diversa stirpe e lingua materna, del suo abitato e del territorio circostante, comprese le varie strutture ed infrastrutture, sia nel Comune di Trieste che in quelli dell'Altipiano, nonché quello di collaborare con organismi consimili che dovessero sorgere con analoghe finalità in altri centri siti sull'Altipiano medesimo.

In particolare l'Associazione prenderà contatti con la collettività a mezzo di assemblee, riunioni, manifestazioni e pubblicazioni di studi e documenti, ecc.

L'Associazione si porrà, attraverso i propri organi, quale interlocutrice indipendente e di base, nei confronti sia dei privati, sia degli Enti ed Organizzazioni istituzionali (Comuni, Consulte, altre Associazioni o Gruppi, Corpi Legiferanti e Deliberanti anche esteri) allo scopo di proporre, discutere, coordinare, mediare, collaborare e, in genere, agire nel modo più idoneo nell'interesse della comunità.

Articolo 3:

All'Associazione possono essere iscritti quali "soci ordinari":

- a) tutti coloro che risiedono stabilmente in Opicina;
- b) tutti coloro che risiedono saltuariamente purché vi svolgano attività lavorative continuative o perché proprietari di beni immobili in loco;
- c) persone giuridiche aventi la loro sede legale in Opicina.

Per "Opicina" si intende l'abitato di Villa Opicina, Banne e Conconello ed il territorio circostante, ivi comprendendosi le strutture ed infrastrutture comunque al servizio di detto territorio sia nel Comune di Trieste che in quello dell'Altipiano.

I soci ordinari hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa che verrà annualmente proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci.

I soci ordinari cessano di essere tali allorché venga a mancare quel nesso con la comunità di cui al primo comma del presente articolo, da cui discende il loro diritto di aderire all'Associazione.

All'Associazione possono essere iscritti temporaneamente quali "soci simpatizzanti", dietro versamento della quota associativa, coloro che pur non avendo i requisiti dei "soci ordinari", intendano condividere e perseguire gli scopi dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere irrevocabilmente circa l'ammissione di nuovi soci ordinari e simpatizzanti e la loro cancellazione per inosservanza dei termini del presente statuto o per sopravvenuta mancanza dei presupposti di cui sopra.

Articolo 4:

L'Assemblea dei soci ordinari può essere convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria.

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo mediante lettera inviata ai soci ordinari.

L'Assemblea ordinaria è convocata all'inizio di ciascun esercizio sociale per l'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo del bilancio sociale per l'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo del bilancio sociale, nonché nei termini di cui al successivo art. 7 per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dei Proviviri e del Collegio dei Revisori in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento sempre ad iniziativa del Consiglio Direttivo in carica, o su richiesta-scritta e motivata- diretta allo stesso da almeno un quinto dei soci ordinari.

Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria.

La votazione avviene di norma per alzata di mano.

L'elezione delle cariche sociali, ove non avvenga per acclamazione, è fatta a scheda segreta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari aventi diritto al voto.

Articolo 5:

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea in numero da quindici a ventuno, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea stessa, si riuniscono entro dieci giorni dalla nomina, per eleggere a loro volta e nel proprio seno il Presidente, il Co-presidente, rappresentanti le componenti culturali italiana e slovena, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, che costituiscono la Giunta Esecutiva insieme agli altri quattro Consiglieri, pure eletti nel suo seno dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva, composta pertanto da nove membri, è presieduta dal Presidente o, anche in assenza di questi, dal Vicepresidente o rispettivamente dal Consigliere più anziano.

Non possono fare parte del Consiglio Direttivo i soci che rivestono cariche politiche o che facciano comunque politica attiva.

Il Consiglio Direttivo decide con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente, in caso di sua assenza quello del Copresidente, quando anche questo sia assente, decide il voto del Vicepresidente o in subordine quello del Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà quando lo ritiene utile o necessario di nominare in seno agli associati una o più Commissioni di Studio con il compito preciso di esaminare e proporre soluzioni appropriate su questioni tecniche di qualsiasi genere. Su tali risultanze spettano sempre e comunque-ogni decisione al Consiglio Direttivo.

Per necessità particolari il Consiglio Direttivo è autorizzato ad avvalersi, anche al di fuori dell'ambito associativo, di consulenze tecniche nazionali ed estere.

Articolo 6:

Il Presidente, o in sua assenza il Copresidente, o quando anche questo sia assente il Vicepresidente o in sua assenza il Consigliere Anziano, rappresenta legalmente l'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.

Articolo 7:

Il Consiglio Direttivo resta in carica due esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 8:

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)dicembre di ogni anno.

Articolo 9:

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci ordinari con tanti voti che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

L'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori o delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio.

Articolo 10:

Tutte le eventuali controversie ad eccezione di quelle che potranno sorgere per gravi manchevolezze contro quanto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del presente statuto e per la cui composizione ci si regolerà, previo voto segreto espresso a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo- saranno sottoposte, come previsto dal Codice Civile in materia di

Associazione o suoi organi, ad un Collegio di cinque Probiviri nominati dall'Assemblea straordinaria con esclusione di ogni altra giurisdizione. Questi Probiviri così nominati giudicheranno de bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 11:

Tutti i verbali e gli atti dell'Associazione saranno bilingui.

Articolo 12:

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Trieste, 25 dicembre 1995